

Milano, 6 marzo 2020

Spett.le
Consob
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno

Oggetto: risposta alla consultazione pubblica avviata da Consob relativa alla Raccomandazione sulle modalità di adempimento dell'obbligo di rendicontazione *ex post* dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori

AIFI, ringraziando per l'opportunità di confronto concessa nell'ambito della consultazione in oggetto, desidera riportare sintetiche riflessioni emerse da un confronto con i gestori di private capital.

La raccomandazione oggetto del documento in consultazione, nell'individuare il relativo ambito di applicazione, fa riferimento alla nozione di "intermediari autorizzati" contenuta nell'art. 35, comma 1, lettera b) del Regolamento Intermediari. Tale nozione, come noto, ricomprende, tra le altre, le società di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento (gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti e ricezione e trasmissione ordini)**.

Intendiamo quindi che gli obblighi di comunicazione *ex post* oggetto della Raccomandazione non trovano applicazione per le società di gestione del risparmio (i GEFIA UE e le società di gestione UE) che si limitino a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, ivi compresa la commercializzazione di fondi propri, che ne costituisce espressione.

Ciò detto, riterremmo opportuno che tale concetto fosse esplicitato nella raccomandazione in consultazione e che, in occasione di una prossima revisione del Regolamento Intermediari, fossero apportate le seguenti modifiche all'art. 107.

** Sempre con riferimento ai gestori, la nozione comprende anche le società di gestione UE che prestano in Italia il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza e i GEFIA UE con succursale in Italia che prestano i servizi di gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti e ricezione e trasmissione ordini.

“Art. 107

(Commercializzazione di OICR propri)

- 1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81 e 82. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 50 comma 9 e comma 10 limitatamente all’informativa ex post da parte dei gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di FIA riservati propri, 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.*
- 2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV si applicano gli articoli 52 e 53.*
- 3. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri nei confronti dei soggetti richiamati dall’articolo 61, commi 1 e 2, si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo.*
- 4. Resta ferma la possibilità per i soggetti richiamati dall’articolo 61, commi 1 e 2, di chiedere, in via generale o per singola operazione, di essere trattati come clienti professionali ovvero, in via espressa, come clienti al dettaglio.”*

Tale lettura appare peraltro coerente con i chiarimenti resi dell’Esma nel documento “35-43-349 Q&A on Mifid II and MiFIR investor protection and intermediaries” che, nell’esemplificare le situazioni nell’ambito delle quali risulta sussistere un rapporto continuativo con il cliente, fa riferimento a servizi per i quali l’intermediario assume obbligazioni di durata, diversamente da quanto accade invece nella commercializzazione di OICR propri dove, con il perfezionamento della sottoscrizione della quota/azione dell’OICR, tipicamente e salvo diversi impegni, si esaurisce l’obbligazione posta a carico della società di gestione. Infatti, il rapporto che successivamente si instaura tra l’investitore e il gestore altro non è che espressione tipica del servizio di gestione collettiva per il quale già sussiste una dettagliata disciplina in merito alle informazioni da rendere agli investitori in pendenza del rapporto (vedi articoli 2 e 3 del D.M. 5 marzo 2015, n.30).